



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

Prot. n. 24861/99/11/2021 del 4 novembre 2021

Pos. Coll. e Coord. n. 2

OGGETTO: Richiesta parere – Rilievo al decreto n. 1503 del 14.10.2021 della Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Dirigente Generale
(rif. nota prot. n. 163249 del 26 ottobre 2021)

e p.c. Dirigente Generale del Dipartimento
del Bilancio e del Tesoro
Ragioneria Generale della Regione

Alla Ragioneria Centrale delle
Infrastrutture e della Mobilità

1. Con la nota indicata, codesto Dipartimento ha rappresentato che la Ragioneria centrale ha formulato un rilievo sull'inserimento nel Q.T.E. delle somme relative alle spese di cui all'art. 23, comma 11bis, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto *“il finanziamento grava su fondi 27 - Piano Azione e Coesione POC 2014/2020 a destinazione vincolata così come recita il comma 4 dell'art 113 dello stesso decreto legislativo”*.

Pertanto, dopo aver prospettato il proprio orientamento, codesta Amministrazione ha chiesto:

-se le somme previste dall'art. 23, comma 11 bis, riguardanti le spese sostenute o da sostenere esclusivamente per l'esecuzione dell'intervento (tra queste le spese per sopralluoghi in cantiere, le spese vive per la redazione del progetto e per la fase di esecuzione dei lavori, etc.) strettamente correlate alle necessità di attuazione singolo intervento, sono da ritenersi diverse da quelle previste dal comma 4 dell'art. 113 finalizzate al miglioramento della funzionalità degli uffici;

-se tali somme siano pertanto finanziabili all'interno del Quadro economico dell'intervento,

come prevede il comma 11 bis dell'art. 23.

2. Preliminarmente appare opportuno effettuare una disamina delle norme richiamate nella richiesta di parere.

- L'art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) dello stesso D.Lgs n. 50/2016, ai commi 11 e 11 bis, recita:

“11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.

11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.”

- L'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche) a sua volta, recita:

“1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione

dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. ...

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.”

Dalla lettura delle due norme sopra riportate emergono con chiarezza le diverse *ratio* e finalità delle stesse.

L'art. 23 del D.Lgs n. 50/2016, ai commi 11 e 11 bis, individua gli oneri da inserire nel quadro economico dell'intervento, in quanto strumentali alla realizzazione dello stesso (a cui si aggiungono gli oneri relativi agli incentivi per spese tecniche individuati al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, per i quali è prevista la specifica fonte di finanziamento nell'ottanta per cento del fondo costituito ai sensi del secondo comma dello stesso articolo).

L'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 disciplina la costituzione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche, e individua e regola le specifiche attività remunerabili con lo stesso

fondo.

In quest'ambito il comma 4 dell'art. 113, determina esclusivamente le finalità della quota del 20 per cento del fondo di cui al comma 2, destinando detta quota a spese per beni, strumentazioni e tecnologie volte all'innovazione, a banche dati per il controllo della spesa, a tirocini formativi etc., spese tutte non attinenti ai singoli interventi, ma aventi finalità molto più generali, volte alla migliore funzionalità della pubblica amministrazione, ragione per la quale alla costituzione di tale quota del fondo non concorrono le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, che, appunto perchè tali, non possono avere altre utilizzazioni se non quelle specifiche a cui sono destinati¹.

Alla luce di quanto sopra, correttamente nel quadro economico di un intervento vanno inserite le spese strumentali alla realizzazione dell'opera, indicate negli articoli precedentemente richiamati (ivi compresi gli oneri per le funzioni tecniche, tassativamente indicate, previsti dalla legge), spese che trovano copertura negli stanziamenti previsti, qualunque sia la fonte del finanziamento e che hanno, come sopra evidenziato, natura del tutto diversa dalle spese indicate al comma 4 dell'art 113 del D.lgs. n. 50/2016 che non riguardano i singoli interventi.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio.

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Giovanni Bologna

¹ CC-Sez.-controllo-Puglia-del.-n.-108-17 "le risorse provenienti da finanziamenti europei possiedono già un'espressa finalizzazione che non può essere modificata dall'ente ed è per tale ragione che il legislatore espressamente ne dispone l'esclusione per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione che pure integrano aspetti di particolare rilevanza per lo sviluppo degli enti".